



ANDREA BAGGIO*

LA TUTELA GIURISDIZIONALE POST MORTALE DEL PATRIMONIO DIGITALE

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. I modelli di successione nel patrimonio digitale – 3. Il modello italiano – 4. La casistica giurisprudenziale – 5. Il provvedimento d’urgenza *ex art. 700 c.p.c.* – 6. Conclusioni.

1 – La globalizzazione informatica e il diffondersi della c.d. *Digital Afterlife Industry*, ossia quell’insieme di operatori economici che sviluppano, sfruttano e gestiscono dati personali, notizie, documenti immagini, video, conversazioni e profili social fanno emergere la necessità di individuare soluzioni idonee alla regolamentazione della trasmissibilità *mortis causa* della c.d. “identità digitale” e di tutto quanto concerne il c.d. “patrimonio digitale”¹ al fine di bilanciare, da un lato, la tutela dei dati per-

* Dottorando in Diritto e Scienze Umane (Univ. Insubria)

1 I concetti di “patrimonio digitale” e di “successione digitale” vanno intesi in senso ampio, cioè comprendendo sia i beni digitali da cui dipendono situazioni giuridiche di natura patrimoniale, sia i dati relativi alla sfera personale dell’utente che, definendone l’identità digitale, hanno un contenuto squisitamente non patrimoniale. Riprendendo una definizione fornita da V. Putorti, *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, in *Giust. Civ.*, fasc. 1, 2021, pp. 163 ss., con l’espressione “patrimonio digitale”, si fa normalmente riferimento all’insieme di beni di origine informatica “che, generati in forma tangibile, vengono poi convertiti in *file* e custoditi in appositi *account*”; con l’espressione, invece, di “beni digitali” si intendono “tutti i documenti espressi in forma digitale che possono essere contenuti sia in dispositivi *online* che *off line*”; ed, ancora con la definizione “*digital account*” il riferimento è ai “sistemi informatici su piattaforme *online*, dotati di mezzi di protezione e riconoscimento mediante credenziali di accesso”. Queste brevi premesse terminologiche – come ben evidenzia M. Cinque, “*L’eredità digitale*” alla prova delle riforme, cit., pp. 645 ss. – non sembrano tuttavia esaurire le incertezze lessicali che pongono il cd. “bene digitale” in relazione con il fenomeno successorio, tanto che alcuni Autori si esprimono in termini di “successione nel patrimonio digitale”, altri in “successione nei rapporti digitali”, altri ancora in “eredità digitale”. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo sul tema si veda M. Cinque,



sonali del *de cuius* e, dall'altro lato, l'interesse degli eredi ed altri aventi causa alla persistenza *post mortale* dei dati medesimi. Il tema in analisi assume una dimensione sovranazionale se si pensa che l'eterogeneo complesso dei c.d. "beni digitali" del *de cuius* può potenzialmente sopravvivere perennemente conservato nei *server* di imprese site in ordinamenti giuridici parecchio distanti l'uno dall'altro.

2 – Ciò posto, gli studi comparatistici mostrano come le soluzioni di diritto sostanziale volte a regolamentare il fenomeno della successione nel patrimonio digitale siano riconducibili a tre distinti modelli. Oltreoceano, negli Stati Uniti d'America², si è diffusa la prassi negoziale per la quale le situazioni giuridiche soggettive "digitali" sarebbero disciplinabili pattiziamente con apposite clausole contenute nelle condizioni generali di contratto volte a disciplinare l'estinzione e/o trasmissione all'erede o ad altro avente causa del rapporto digitale³.

La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, pp. 645 ss.; G. Resta, *La "morte digitale"*, in G. Resta, *Dignità, Persone e Mercati*, Torino, 2014, pp. 375 ss.; S. Deplano, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in C. Perlingieri – L. Ruggeri, *Internet e diritto civile*, Napoli, 2015, pp. 427 ss.; A. Balti, *Sorte dei dati digitali e tutela dell'identità personale telematica dopo la morte*, in M. Proto-A. Panzarola-R. Giordano (a cura di), *Il diritto dell'era digitale, Persona, Mercato, Amministrazione, Giustizia*, Milano, 2022.

- 2 Cfr. M. Cinque, *La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, pp. 645 ss., nel contesto del quale l'Autrice si sofferma, da un lato, sulle condizioni generali di contratto utilizzate da alcuni *service provider* (Gmail, Yahoo e Facebook), dall'altro lato, offre una ricognizione delle disposizioni di legge adottate in alcuni singoli Stati U.S.A. (Connecticut, Rhode Island, Indiana, Oklahoma e Idaho) che obbligherebbero il *provider* a fornire all'erede copia di tutti i contenuti digitali conservati sulle piattaforme medesime.
- 3 Sul punto cfr. V. Putorti, *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, in *Giust. Civ.*, fasc. 1, 2021, pp. 163 ss., ove si dà atto che: "l'accesso ai contenuti informatici è spesso disciplinato dai regolamenti contrattuali, i quali contengono apposite clausole che stabiliscono le condizioni per l'estinzione, la trasmissione o la gestione *post mortem* dell'*account* e del profilo social degli utenti". Meritano di essere attenzionate le c.d. clausole di intrasmissibilità diffuse su gestori di piattaforme come LinkedIn, Google, Yahoo, che si connotano per il fatto di esonerare il *provider* dal gravoso compito di individuare quali siano i soggetti legittimati a ricevere la titolarità dell'*account* e dei beni custoditi.

In ambito continentale si registra, invece, la tendenza a valorizzare l'applicabilità della disciplina delle successioni *mortis causa* con ulteriori divergenze tra i singoli ordinamenti europei.

Ed infatti, l'ordinamento tedesco propende per una pacifica trasmissibilità *iure hereditatis*, peraltro, avvalorata anche dalla Corte Federale Tedesca⁴ in una pronuncia del 2018 relativa ad una domanda di accesso ad un *account* Facebook da parte dei genitori di una ragazza defunta, ove, muovendo dalla considerazione che l'*account* della ragazza potesse essere equiparato a qualsiasi altro bene, i giudici sancivano la piena applicabilità del principio di universalità della successione.

L'ordinamento italiano sembrerebbe, invece, essere orientato verso una soluzione ibrida.

3 – In questo contesto, se, da un lato, l'indagine dottrinale domestica ha tentato di vagliare l'ipotesi relativa al ricorso a specifici strumenti negoziali per disciplinare le sorti del bene digitale in caso di morte dell'utente, senza tuttavia unanimità di vedute⁵;

4 Cfr. pronuncia del 12 luglio 2018, n. 183/17 con nota di R. Mattera, *La successione nell'account digitale. Il caso tedesco*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, I pp. 703-708.

5 Vi è chi sostiene che detta prassi negoziale sarebbe compatibile con il nostro ordinamento nei limiti dell'espressa disposizione legislativa prevista dall'art. 2-terdecies del D.lgs. 101 del 2018, ove si ammette la configurabilità di un vero e proprio mandato *post mortem* (cfr. V. Putorti, *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, cit., pp. 163 ss.). Quest'ultima disposizione, infatti, non contrasterebbe con il divieto di patti successori previsto dall'art. 458 c.c., in quanto l'ambito di operatività di tale norma è diretto a tutelare la piena libertà di testare, l'affidamento dei terzi, la sicurezza e la stabilità dei traffici giuridici che esula dalla volontà di attribuire al beneficiario, mediante un contratto di mandato, potere gestorio sugli stessi beni digitali. Altra parte della dottrina (cfr. F. Pinto, *Sulla trasmissibilità delle situazioni giuridiche soggettive "digitali"*, in *Riv. del Notariato*, fasc. 4, 1° agosto 2021, pp. 701 ss.) sottolinea come detta soluzione, nel silenzio del legislatore e, sebbene giuridicamente compatibile con il nostro ordinamento, non sia soddisfacente dal punto di vista pratico: i rapporti contrattuali digitali o sono oggetto di successione *mortis causa* o non lo sono, posto che appare inverosimile che l'utente, privo di conoscenze giuridiche, possa vagliare a priori e coscientemente le clausole successorie di un contratto di servizi stipulato elettronicamente con il *service provider*. Sotto quest'ultimo profilo, dette clausole potrebbero incorrere certamente nel divieto di patti successori: si pensi al caso in cui

dall'altro lato, si ritengono pacificamente applicabili al fenomeno in esame gli istituti tipici della successione testamentaria⁶.

In realtà, maggiori problemi interpretativi sorgono in tutti i casi in cui il *de cuius* nulla abbia disposto nel proprio atto di ultima volontà. In assenza di disposizioni testamentarie, opererebbe infatti un sistema di acquisti *iure proprio* in forza del disposto dell'art. 2-terdecies del Codice della Privacy⁷ rubricato "diritti riguardanti le persone decedute". La norma riconosce la possibilità di esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR sui dati personali del *de cuius* a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo che l'interessato lo abbia

con apposita clausola contrattuale un *account* particolarmente redditizio venga devoluto ad un determinato soggetto, recando pertanto pregiudizio alla quota di legittima dei legittimari.

- 6 Si evidenzia come gli istituti *mortis causa* ritenuti compatibili sono quelli del c.d. testamento digitale, del mandato testamentario e della nomina dell'esecutore *ex art. 700 c.c.* Il testamento è pacificamente ritenuto lo strumento principe nella regolamentazione della successione nel patrimonio digitale; tuttavia, affinché si possa qualificare una completa succedibilità, sia essa a titolo universale sia essa a titolo particolare (il c.d. legato di *password*), è necessario che il *de cuius* abbia manifestato la volontà di attribuire al beneficiario, non solo le credenziali di accesso al bene digitale, ma anche la proprietà del medesimo con le utilità economiche che ne conseguono. Quanto, invece, all'istituto del mandato testamentario, quest'ultimo si configura come un atto autorizzativo, recettizio, liberamente revocabile contenuto nel testamento e con il quale il *de cuius* conferisce al terzo il potere gestorio su un determinato bene al fine di soddisfare interessi non patrimoniali dell'erede. Può trattarsi, nel caso di specie, dell'incarico di gestire e/o custodire le credenziali di accesso ad un dato bene digitale. Detto scopo può anche essere raggiunto mediante la nomina di un esecutore testamentario *ex art. 700 c.c.*, individuabile in un soggetto dotato delle necessarie capacità tecniche ed informatiche atte a conservare al meglio il bene digitale.
- 7 Il D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha introdotto all'art. 2-terdecies del nuovo Codice della Privacy una disposizione relativa ai diritti sui dati personali delle persone decedute. Si evidenzia come il Regolamento Europeo sulla Protezione dei dati Personali, anche noto come "GDPR", esclude al Considerando 27 che la normativa europea possa applicarsi ai dati personali delle persone decedute. Tuttavia, ogni Stato Membro ha la facoltà di estendere, in forza di un interesse legittimo, le disposizioni nazionali in materia di privacy ai trattamenti di dati personali relativi a persone defunte.

espressamente vietato con dichiarazione scritta dalla quale tale volontà risulti in modo inequivoco, specifico e libero.

4 – Il regime degli acquisti *iure proprio* sembra essere avvalorato anche da recenti pronunce giurisprudenziali. Il primo caso si è registrato avanti in Tribunale di Milano⁸ ove, a fronte di un ricorso *ex art. 669-bis e 700 c.p.c.* promosso dai genitori di un ragazzo morto a seguito di un grave incidente, la società statunitense Apple Inc. veniva condannata ad assistere i ricorrenti nel recupero dei dati personali del figlio di questi ultimi. Il Tribunale riteneva sussistente il requisito del *fumus bonis iuris* sulla base, da un lato, del diritto di accesso di cui all'art. 15 del GDPR⁹ e, dall'altro lato, sulla sussistenza di “ragioni familiari meritevo-

8 Cfr. Trib. Milano, 10 febbraio 2021, ord., con nota di V. Putorti, *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, cit., pp. 163 ss.; con nota di A. Vigorito, *La “persistenza” postmortale dei diritti sui dati personali: il caso Apple*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2021, pp. 27 ss.; S. Bonetti, *Dati personali e tutela post mortem del novellato codice privacy: prime applicazioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, I, 2021, pp. 557 ss.; G. Resta, *L'“accesso” post mortem ai dati personali: il caso Apple*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, II, 2021, pp. 678 ss.; A. Maniaci-A.D'Arminio Monforte, *La prima decisione italiana in tema di eredità digitale”: quale tutela post mortem dei dati personali?*, in *Corr. Giur.*, 5, 2021, pp. 661 ss.; F. Mastroberardino, *L'accesso agli account informatici degli utenti defunti: una prima, parziale, tutela*, in *Famiglia e diritto*, 6, 2021, pp. 622 ss.; I. Maspes, *Morte “digitale” e persistenza post mortale dei diritti oltre la vita della persona fisica*, in *Giur. It.*, 7, 2021, pp. 1061 ss.

9 L'art. 15, comma I, del GDPR prevede: “1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla

li di tutela”, nell’allegazione relativa alla volontà di accedere ai dati “in modo da poter colmare – almeno in parte – quel senso di vuoto e l’immenso dolore che si accompagna alla prematura perdita di un proprio caro”. Veniva altresì ravvisato il requisito del *periculum in mora* per il fatto che i dati personali del defunto sarebbero stati irrimediabilmente distrutti a seguito di un periodo di inattività dell’*account*.

La seconda ordinanza, di qualche mese successiva, è relativa ad un procedimento *ex* 700 c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Bologna¹⁰ relativo alla domanda di una madre volta ad ottenere i dati digitali presenti nell’*account* associato all’ID Apple del figlio morto improvvisamente.

Infine, l’ultimo e più recente caso promosso avanti al Tribunale di Roma¹¹ relativo ad una domanda di recupero dei dati dell’*account* del coniuge del defunto.

5 – Le pronunce sopra menzionate giungono tutte alla medesima conclusione: la condanna della società Apple alla consegna delle credenziali di accesso al bene digitale. Esse individuano nel provvedimento d’urgenza¹² uno strumento idoneo alla tutela dei

logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato”.

- 10 Cfr. Trib. Bologna, Sez. I Ord., 25 novembre 2021, in *One Legale* con nota di A. Vignotto, *La successione digitale alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali italiane*, in *Famiglia e Diritto*, 7, 1° luglio 2022, pp. 770 ss.
- 11 Cfr. Trib. Roma, ord., 10 febbraio 2022, in *One Legale* per un primissimo commento vedi S. Chibbaro, *Ancora su eredità digitale e privacy*, in *Federnotizie*, 13 maggio 2022.
- 12 Non a caso il provvedimento d’urgenza, regolato dagli artt. 700 e ss. c.p.c. è strutturato in maniera da assolvere una funzione complementare rispetto ai provvedimenti tipici, da cui deriva la sua caratteristica fondamentale definita come sussidiarietà. Anche in questo caso, il medesimo giunge in ausilio per la tutela di diritti non predeterminati, ma la cui determinazione avviene ad opera dell’organo giudicante. In ragione della sua duttilità, quest’ultimo si adatta al mutare della sensibilità giuridica e sociale fornendo tutela a situazioni talvolta prive di rimedi preordinati. Basti ricordare il provvedimento d’urgenza sono stati tutelati in sede contenziosa alcuni diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto all’ambiente, alla salute, alla riservatezza; cfr. L. Dittrich, *Il provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in G. Tarzia-A. Saletti, *Il processo cautelare*, V ed., Milano, 2015, pp. 247 ss..

diritti nascenti in ipotesi di successione nel patrimonio digitale, ove non risultino espresse disposizioni testamentarie.

L'*iter* argomentativo utilizzato dal Tribunale meneghino, da quello bolognese e romano colora di contenuto il requisito di ammissibilità richiesto dalla legge per la concessione del provvedimento d'urgenza in relazione alla caratteristica della potenziale temporaneità dei beni digitali, che si sostanzia in un "pregiudizio imminente ed irreparabile" che potrebbe verificarsi nelle more del giudizio di merito.

Ed infatti, con particolare riferimento al requisito dell'imminenza, valutabile dal giudice in maniera discrezionale, la cancellazione dei dati personali o del bene digitale dal gestore della piattaforma, si configura nei casi in esame come un'ipotesi in cui l'evento temuto non è ancora accaduto, ma è stato univocamente annunciato da una serie di elementi di fatto¹³.

Nei casi in esame, si ritiene altresì integrato il requisito dell'irreparabilità¹⁴ del pregiudizio, posto che i ricorrenti facevano tutti riferimento al recupero di dati conservati su *ICloud* a fronte della distruzione del dispositivo fisico su cui questi ultimi erano conservati. Interessante sarà dunque vedere come risponderà la giurisprudenza nella qualificazione del requisito dell'irreparabilità nei casi in cui l'accesso a detti dati sia possibile mediante ulteriori supporti, vuoi perché semplicemente il dispositivo fisico non sia andato distrutto vuoi perché il *de cuius* li abbia conservati in copia su altro supporto.

6 – In conclusione, questa breve ricostruzione mette in luce come il ricorso alla tutela giurisdizionale in ipotesi di successione digitale non regolata da testamento costituisca un momento irrinunciabile. Mentre la prassi sta sperimentando un proficuo ricorso al provvedimento d'urgenza *ex art. 700 c.p.c.*, ne rima-

13 Cfr. G. Arieta, *I provvedimenti d'urgenza*, 2 ed, Padova, 1985, pp. 132 ss.

14 Si ritiene che non si possa che aderire a quella dottrina maggioritaria e giurisprudenza dominante che ricostruiscono il concetto di "pregiudizio irreparabile" in termini relativi, considerando tale danno non facilmente o non integralmente riparabile all'esito del giudizio di merito, e che in tale valutazione viene in considerazione non solo, il diritto oggetto immediato della domanda cautelare, ma anche la funzione che tale diritto svolge in relazione ai concreti interessi del ricorrente.

ne dubbia la sua ammissibilità sotto il profilo della sussidiarietà rispetto ad altri provvedimenti cautelari tipici. Il riferimento non può che essere alle azioni possessorie e, in particolare, all'azione di manutenzione di cui all'art. 1170 c.c.. Quest'ultima costituisce uno strumento volto ad assicurare il pacifico godimento del possesso di un bene o un diritto su di un bene e consente di far cessare, con funzione preventiva e conservativa, ogni turbativa o molestia del possesso medesimo¹⁵.

La legittimazione attiva a tale azione spetta a coloro i quali siano stati molestati nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili, entro un anno dal verificarsi della turbativa. L'art. 1170 c.c. riserva l'azione a coloro i quali possiedono continuativamente ed ininterrottamente da oltre un anno, purché il possesso sia stato acquistato non violentemente o clandestinamente. In quest'ultimo caso, l'azione può comunque esercitarsi decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata¹⁶. Quando ricorrono queste condizioni l'azione è altresì esperibile anche da chi ha subito uno spoglio non violento o clandestino.

Pertanto, l'azione di manutenzione potrebbe costituire a tutti gli effetti lo strumento tipico dato agli eredi, qualora si ritenesse assoggettabile il complesso dei beni digitali all'intera disciplina successoria, anche in assenza di qualsivoglia disposizione testamentaria. Detta azione sarebbe esperibile anche in corso di delazione dai chiamati che non abbiano ancora accettato l'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 460 c.c. La norma da ultimo citata consente infatti al chiamato la possibilità di esercitare azioni

15 Si distingue infatti dall'azione di reintegrazione di cui all'art. 1168 c.c. che ha funzione di reazione ad una privazione illecita del possesso ed ha dunque una funzione recuperatoria. La norma prevede, infatti, che chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore la reintegrazione nel possesso stesso. L'azione è esperibile anche dal detentore cd. qualificato, ossia colui il quale detiene la cosa in virtù di un diritto personale e non già dal detentore qualificato, ossia colui detiene in nome e nell'interesse altrui.

16 È pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che nell'ipotesi di chiamato all'eredità si può derogare al requisito dell'ultrannualità in virtù del principio di successione nel possesso di cui all'art. 1146, comma II, c.c.

possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione¹⁷, deroga invece non concessa nel caso in cui vi sia stata già accettazione dell'eredità, espressa o tacita: in tal caso l'erede non può esercitare l'azione senza materiale apprensione.

Siffatte considerazioni ci inducono a ritenere non foriero di dubbi e perplessità il regime di acquisti *iure proprio* introdotto dal citato art. 2-terdecies del Codice della Privacy che certamente garantisce l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR, ma non risolve il tema della successione nel patrimonio digitale in assenza di testamento, lasciando all'operatore giuridico ampia discrezionalità nello strumento di tutela giurisdizionale da utilizzarsi.

17 Per un'esauriente trattazione del tema si veda L. Genghini-C. Carbone, *Le successioni per causa di morte, tomo I, Milano, 2012*, pp.154-158, ove si dà atto che secondo la giurisprudenza di legittimità, il legislatore ha volutamente eliminato ogni riferimento al possesso per legittimare l'esercizio delle azioni possessorie a difesa dei beni della massa ereditaria e pertanto non sarebbe necessaria alcuna successione nel possesso, né materiale né fittizia (Cass. Civ. 5 agosto 2005, n. 16595, in *One legale*; Cass. Civ. 11 settembre 2000, n. 11914); *contra* la dottrina prevalente negherebbe possa configurarsi una tutela possessoria senza possesso.